



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE

RISPOSTA A QUESITO

Il Presidente della Commissione Reggente,

Preso atto del quesito sottopostogli dal Vice Presidente della Sezione Quinta, con il quale questi segnalava essergli stato assegnato *"un giudizio di ottemperanza"* di valore inferiore agli € 20.000, oltre agli interessi, per il quale il difensore di parte contribuente chiedeva la trattazione della causa in pubblica udienza;

Considerato che il suddetto Vice Presidente, chiedeva a questo Presidente reggente se il procedimento dovesse essere trattato e deciso da questa Commissione in composizione monocratica, in ossequio alla disposizione normativa di cui all'art.70, comma 10 bis, D.Lgs. n.546/1992 il cui comma è stato introdotto dal D.Lgs. n.156/2015 a decorre dall' 1.1.2016;

Ritenuto che la citata norma effettivamente prevede che *"Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro ... il ricorso è deciso dalla Commissione in composizione monocratica"*;

Considerato, altresì, che, con l'assegnazione di una causa da parte del Presidente della Commissione Tributaria ad una Sezione, si realizza anche un'assegnazione al Presidente della stessa e che, con la sub-assegnazione, a collegio presieduto dal Vice Presidente, si realizza altresì un'assegnazione a quest'ultimo, per la trattazione collegiale o, eventualmente, monocratica, allorché ad esempio si verifichi l'estinzione del processo per una delle varie ragioni come, ad esempio, per condono o rinuncia all'appello (trattandosi di CTR);

Considerato, pertanto, che il Presidente o Vice Presidente incaricato ben può legittimamente definire il giudizio monocraticamente allorché ne ricorrano i presupposti proprio come nel caso del giudizio di ottemperanza, laddove l'oggetto

dello stesso abbia valore *"fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio"*;

Vista la sentenza della C.T.R Toscana n.1758/2019, che risulta essere stata emessa proprio da un "Giudice Monocratico";

Considerato, infine, che la questione valutata in questa sede può essere di utilità anche per le altre Sezioni e per i Presidenti e Vice Presidenti delle stesse, che ne vanno di conseguenza notiziati, come per l'Agenzia Regionale delle Entrate e per gli ordini degli Avvocati e Commercialisti e per le Commissioni Tributarie Provinciali del Distretto;

RITIENE

Di risolvere il suddetto quesito nei seguenti termini: *<<deve ritenersi rituale la decisione di un giudizio di ottemperanza, in composizione monocratica da parte del Presidente di Sezione o, per sub assegnazione, da parte del Vice Presidente della stessa, allorché l'oggetto del processo abbia valore "fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio">>*;

Si comunichi a tutti i Presidenti, Vice Presidenti e giudici tributari in servizio ed al Dirigente del personale amministrativo. Si comunichi, altresì, all'Agenzia delle Entrate ed agli ordini degli Avvocati e Commercialisti, nonché ai presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali del Distretto.

Ancona 15.2.2021

*Il Presidente Reggente
Dott. Sergio Cutrona*